



REGIONE BASILICATA

Regolamento regionale, 19 aprile 2024, n. 3

“Disciplina dell’albo regionale delle imprese forestali della Basilicata che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34”.

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** l’articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata approvato con legge regionale statutaria 17 novembre 2016, n. 1;
- VISTO** in particolare l’articolo 56 dello Statuto regionale che disciplina la potestà regolamentare;
- VISTA** la L.R. 10.11.1998 n. 42 “Norme in materia forestale” e ss.mm. ed ii. ed in particolare l’Art.15 “Taglio dei boschi” che prevede l’approvazione di un regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi, dal quale discende l’istituzione del registro delle ditte boschive della Regione Basilicata la cui disciplina è contenuta nel regolamento approvato con D.G.R. n. 3427 del 1999 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 102 adottata nella riunione del 22/02/2024;
- ACQUISITO** il parere della Commissione consiliare competente;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 279 adottata nella riunione del 05/04/2024 di approvazione definitiva del regolamento;

emana il seguente

REGOLAMENTO



REGIONE BASILICATA

Sommario

Articolo 1 (*Finalità e oggetto*)

Articolo 2 (*Requisiti di iscrizione*)

Articolo 3 (*Effetti dell'iscrizione all'Albo*)

Articolo 4 (*Articolazioni dell'Albo*)

Articolo 5 (*Gestione dell'Albo*)

Articolo 6 (*Procedimento per l'iscrizione*)

Articolo 7 (*Conferma di iscrizione*)

Articolo 8 (*Sospensione e reintegrazione*)

Articolo 9 (*Cancellazione*)

Articolo 10 (*Qualificazione professionale*)

Articolo 11 (*Imprese con analoghe qualifiche attestate da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea*)

Articolo 12 (*Norme finali e transitorie*)

Articolo 13 (*Abrogazione*)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. L'Albo regionale delle imprese forestali ha lo scopo di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali. A tal fine, il presente regolamento disciplina l'Albo regionale delle imprese forestali della Basilicata, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 (Norme in Materia Forestale), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*), del decreto ministeriale 29 aprile 2020, prot. n. 4470 in materia di Albi regionali delle imprese forestali e del decreto ministeriale 29 aprile 2020, prot. n. 4472 in materia di definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale.



REGIONE BASILICATA

2. L'Albo delle imprese forestali sostituisce il registro delle ditte boschive istituito ai sensi della D.G.R. n. 3427 del 28.12.1999 e ss.mm.ii..
3. Il presente regolamento:
 - a. individua i soggetti che hanno titolo per l'iscrizione all'Albo;
 - b. stabilisce gli effetti dell'iscrizione all'Albo;
 - c. stabilisce le modalità per la gestione dell'Albo;
 - d. definisce i tempi e le modalità per l'iscrizione, per la conferma, nonché i casi di sospensione e/o cancellazione.

Art. 2

(Requisiti di iscrizione)

1. Possono iscriversi all'Albo tutte le imprese che, in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri:
 - a. eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1 del d. lgs. 34/2018;
 - b. sono iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*) per l'esercizio di attività di gestione forestale, come definite all'art. 7 comma 1 del decreto legislativo n. 34 del 2018, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi, in via prevalente o secondaria, riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)"; per le imprese che hanno sede legale all'estero, il richiedente deve dimostrare che nell'annualità precedente a quella di iscrizione l'impresa abbia svolto prevalentemente attività equiparabili a quelle del codice ATECO 02;
 - c. non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - d. non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;



REGIONE BASILICATA

- e. non hanno riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente per importi superiori a 30.000,00 euro;
- f. sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
- g. sono in possesso del requisito di qualificazione professionale previsto all'articolo 10;
- h. non risultino essere destinatarie di un provvedimento di cancellazione dall'Albo da almeno 2 anni.

Art. 3

(Effetti dell'iscrizione all'Albo)

1. L'iscrizione all'Albo è volontaria.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per:
 - a. eseguire interventi nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali su aree di proprietà o possesso pubblico indipendentemente dalla loro dimensione volumetrica o planimetrica; la presente disposizione non si applica agli interventi rientranti nella categoria SOA OG 13 "*Opere di ingegneria naturalistica*" per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile così come distinte dall'Allegato X di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
 - b. eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà privata di entità pari o superiore ai limiti dimensionali previsti per la presentazione di istanza con progetto di taglio, ai sensi del regolamento approvato con D.G.R. n. 678 del 30 settembre 2019 e ss.mm.ii.;
 - c. eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà privata assoggettate a piano di gestione forestale;
 - d. eseguire interventi selvicolturali che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprietà privata, fatta eccezione per gli interventi eseguiti in economia, quando tale modalità è prevista dalla fonte di finanziamento;
 - e. eseguire interventi di esbosco di materiale schiantato a seguito di eventi calamitosi, per superfici effettive danneggiate superiori a 0,2 ha;
 - f. l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 (*Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di*



REGIONE BASILICATA

legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati);

- g. concorrere ad aste o gare indette da Enti pubblici per la vendita di lotti boschivi di proprietà.
3. L'iscrizione all'Albo non è prevista per le pubbliche amministrazioni e per gli Enti Delegati alla forestazione di cui alla legge regionale n. 42 del 1998, qualora eseguano interventi in amministrazione diretta.
4. L'iscrizione all'Albo può costituire elemento di valutazione per l'ottenimento di finanziamenti/aiuti con fondi comunitari erogati mediante bandi ad evidenza pubblica.
5. L'Albo è utilizzato dalle amministrazioni locali per finalità connesse allo sviluppo e alla corretta gestione del patrimonio boschivo.

Art. 4

(Articolazioni dell'Albo)

1. L'Albo è articolato nelle seguenti categorie:
 - a. categoria I: imprese forestali che, in forma singola o associata, eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimoli, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
 - b. categoria II: imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile, proprietari o possessori ad altro titolo di superficie boscata.

Art. 5

(Gestione dell'Albo)

1. L'Albo è gestito dalla struttura competente della Regione Basilicata che provvede a:
 - a. curare gli adempimenti necessari al suo funzionamento;
 - b. curare i procedimenti amministrativi inerenti l'iscrizione, la conferma di iscrizione, la sospensione, la reintegrazione e la cancellazione;



REGIONE BASILICATA

- c. promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, compatibilmente con la tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

Art. 6

(Procedimento per l'iscrizione)

1. La domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla struttura regionale competente, secondo le modalità indicate sul portale della Regione Basilicata, previa indicazione della categoria per la quale è richiesta l'iscrizione, utilizzando l'apposita modulistica approvata dalla struttura competente.
2. Nella domanda di cui al comma 1 il legale rappresentante dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre, n.445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), il possesso dei requisiti di iscrizione previsti dall'art. 2, nonché l'elenco della dotazione delle macchine e attrezzature a disposizione ed il numero di addetti impiegati nell'attività specifica.
3. Nella domanda di iscrizione, ai fini dell'esonero dell'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 178 del 2014, così come previsto all'art. 2, comma 2, del DM 4470/2020, devono essere riportate le seguenti informazioni:
 - a. denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - b. dati anagrafici del legale rappresentante;
 - c. tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza, la quantità annuale commercializzata espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, inclusi nell'allegato al regolamento stesso, distinguendo le quantità complessive nelle seguenti classi:
 1. minore di 100 metri cubi per anno;
 2. da 101 a 500 metri cubi per anno;
 3. da 501 a 1000 metri cubi per anno;
 4. da 1001 a 2000 metri cubi per anno;
 5. maggiore di 2000 metri cubi per anno.
4. La struttura regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verifica il possesso dei requisiti e adotta il provvedimento di iscrizione all'Albo, che sarà



REGIONE BASILICATA

notificato all'interessato. Tale termine, in caso di richiesta di integrazione, è sospeso fino ad avvenuta acquisizione della documentazione integrativa. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, la struttura competente adotta il provvedimento motivato di diniego, da notificare all'interessato.

5. La struttura regionale competente, entro il 1 marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto dall'art. 10, comma 12, del decreto legislativo n. 34 del 2018, provvede a comunicare all'Autorità competente per i Regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui comma 3 del presente articolo, per le sole imprese iscritte, al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2014.

Art. 7

(Conferma di iscrizione)

1. La competente struttura regionale svolge annualmente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dall'art. 2. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le imprese iscritte all'Albo presentano domanda di conferma e dichiarano ai sensi del D.P.R n.445/2000 il mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione, utilizzando la modulistica approvata. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle imprese iscritte all'Albo regionale è pubblicato sul portale della Regione Basilicata.
2. Le imprese iscritte sono tenute a comunicare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità annuali di legno commercializzate.

Art. 8

(Sospensione e reintegrazione)

1. La struttura regionale competente dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a. qualora sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1;
 - b. qualora la conferma di iscrizione non sia stata presentata con le modalità ed i termini precisati dal precedente art. 7.
2. La sospensione è disposta dalla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata.



REGIONE BASILICATA

3. Nel caso in cui l'impresa provveda a sanare le mancanze che hanno comportato la sospensione di cui al precedente comma 1, la struttura regionale competente provvede alla sua reintegrazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. La sospensione dall'Albo comporta la perdita degli effetti previsti all'art. 3.
5. L'impresa permane allo stato di sospensione, a seconda delle circostanze che ne hanno comportato l'applicazione, per i periodi di seguito indicati:
 - a. 1 anno, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dell'art. 2 comma 1 lettera e);
 - b. fino alla regolarizzazione dei requisiti previsti negli altri casi.

Art. 9

(Cancellazione)

1. La struttura regionale competente dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a. su richiesta dell'interessato;
 - b. d'ufficio per perdita o per falsa dichiarazione attestante il possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 2, comma 1;
 - c. cessazione dell'attività;
 - d. mancata regolarizzazione dei motivi che hanno comportato la sospensione dall'Albo, trascorso inutilmente un anno dalla notifica;
 - e. mancata acquisizione, nella tempistica prevista al successivo art.12, del requisito di qualificazione professionale per le imprese già iscritte al registro regionale di cui alla D.G.R. n.3427/99 e ss.mm.ii.
2. La cancellazione dall'Albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all'impresa interessata.
3. Le imprese cancellate dall'Albo possono richiedere una nuova iscrizione qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 2 e siano decorsi almeno due anni dalla notifica di cancellazione.

Art. 10

(Qualificazione professionale)



REGIONE BASILICATA

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo il titolare, o almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, deve essere in possesso di specifiche competenze professionali minime, come di seguito indicate:
 - a. attestato di qualificazione professionale di Operatore Forestale, rilasciato ai sensi della D.G.R. n. 840 del 22/10/2021;
 - b. attestato di qualificazione professionale rilasciato da altra Regione o Provincia autonoma, equivalente alla "EQF 1" corrispondente alle UC "Abbattimento e allestimento delle piante in condizioni non complesse" e "Esecuzione delle operazioni di esbosco terrestre", come da standard formativo approvato con DGR n. 840 del 22/10/2021.

Art. 11

(Imprese con analoghe qualifiche attestate da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea)

1. Il presente Regolamento è valido anche per:
 - a. le imprese iscritte negli Albi di altre regioni e province autonome in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, oltre che delle competenze professionali precisate al precedente art. 10;
 - b. le imprese con analoghi requisiti inerenti il possesso di specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale acquisite tramite percorsi di formazione, riconosciuti dai relativi Stati membri dell'Unione Europea o dai soggetti territorialmente competenti.

Art. 12

(Norme finali e transitorie)

1. In via di prima applicazione le imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono regolarmente iscritte al Registro regionale delle ditte boschive istituito ai sensi della D.G.R. n. 3427 del 28.12.1999 e ss.mm.ii., entro sessanta giorni dall'approvazione, presentano domanda di iscrizione all'Albo dichiarando, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per il requisito di qualificazione professionale previsto alla lettera g), per l'acquisizione del quale le imprese hanno tempo fino al 31/12/2025, onde non incorrere



REGIONE BASILICATA

nella cancellazione prevista dal precedente articolo 10. Le domande sono istruite dalla competente struttura regionale nei successivi novanta giorni.

Art. 13

(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'efficacia del Regolamento regionale approvato con DGR n. 3427 del 28.12.1999 e ss.mm.ii..

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Basilicata.

Vito Bardi
